

**AVVISO**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, R.G. n. 9918/2015.

**2. Nome del ricorrente: MARZANA MARIA.**

**2.1. Indicazione delle Amministrazioni resistenti:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, ambito territoriale di Siracusa.

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati:**

- del decreto M.I.U.R. del 3 giugno 2015, n. 325, del decreto M.I.U.R. 1 aprile 2014, n. 235, del decreto M.I.U.R. 27 giugno 2013, n. 572, del decreto M.I.U.R. 14 giugno 2012, n. 53, del decreto M.I.U.R. 13 luglio 2011, n. 62, D.M. 42/2009, e del D.D.G. 16 marzo 2007, pubblicati in pari data sul sito del M.I.U.R., con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare nella parte in cui **non consentono l'integrazione delle GAE mediante l'inserimento di parte ricorrente quale docente in possesso del diploma magistrale;**
- del decreto M.I.U.R. 353 del 22 maggio 2014 e allegati, nella parte in cui non consente l'inclusione di parte ricorrente in I fascia delle G.I. e nella parte in cui il titolo di abilitazione viene valutato in maniera illegittima;
- del D.M. 27/2007;
- delle G.A.E. della Provincia di Siracusa nella parte in cui non comprende parte ricorrente;
- ove esistente dell'elenco dei docenti esclusi dalle G.A.E. di Siracusa;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.

**3.1 Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 53 DEL R.D. 6 MAGGIO 1923, N. 1054, DEL D.M. 10 MARZO 1997, DELL'ART. 1, COMMA 7, DEL D.P.R. 18 OTTOBRE 2006, DEI D.M. NN. 27/2007 E 56/09.**

i DD.MM. in epigrafe non consentono l'accesso alla III fascia G.A.E. dei diplomati di Scuola e/o Istituto Magistrale.

**Per contro il Diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) è a tutti gli effetti titolo abilitante per l'accesso alle G.A.E.**

Invero, oggi, sulla validità abilitante del titolo non v'è più contestazione neanche da parte del MIUR giacchè, il 22 maggio 2014, è stato pubblicato il D.M. di aggiornamento delle G.I. inserendo, per la prima volta, tra i soggetti da inserire in II fascia, i diplomati di maturità magistrale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002. Il riconoscimento del valore abilitante è, dunque, oggi recepito anche dal Ministero e non può, più essere messo in discussione.

Dalla piena lettura della normativa indicata nell'epigrafe del motivo, non può dubitarsi come tali soggetti - diplomati di maturità magistrale (conseguita entro l'anno

scolastico 2001/2002) - conservino, in via **permanente**, il valore abilitante del titolo di studio conseguito. La circostanza appare, in verità, non contestata né contestabile neanche dallo stesso Ministero.

**Peraltro, con l'entrata in vigore del D.M. n. 27/2007, come meglio si vedrà in seguito, l'accesso alle graduatorie ad esaurimento è stato concesso a chiunque fosse in possesso di un QUALSIASI titolo abilitante conseguito tramite un esame, e quindi anche ai diplomati magistrali.**

**Tali argomenti, sono stati definitivamente confermati dal Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario proposto da questa difesa (Sez. II, parere n. 3813/2013).**

**\*\*\*\* IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE IN PARTE QUA DEI D.M. IN EPIGRAFE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INCLUSIONE DI PARTE RICORRENTE IN I FASCIA DELLE G.I. \*\*\*\***

Come già chiarito la peculiare vicenda del diploma magistrale è caratterizzata dalla circostanza che, “solo” con 10 anni di ritardo, ai soggetti in possesso di tale titolo è stato riconosciuto lo status di abilitati.

Prima del D.P.R. 25 marzo 2014 a nessun diplomato di Scuola/Istituto Magistrale era consentita l'ammissione nelle G.P. e poi in quelle ad esaurimento. Di riflesso non è ad oggi loro consentito di entrare in I fascia di Istituto giacché essa è una mera trasposizione delle G.A.E.

La ragione della mancata riammissione in G.A.E. è legata alla “blindatura” delle stesse. Le G.I., invece, non sono affatto chiuse e la loro integrazione è sempre possibile.

**\*\*\*\* QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE \*\*\*\***

Si è già chiarito che l'unica lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 605, lettera c della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis ha proprio dettato il blocco dei nuovi inserimenti nelle GAE, dovrebbe consentire a tutti i diplomati magistrali prima del 2001/2002 di ottenere l'ammissione in G.A.E., per due assai liquide ordini di ragioni.

Il primo in quanto il titolo magistrale era in loro possesso ben prima della chiusura delle G.A.E. **Non v'è ostacolo, pertanto, per consentirvi l'ammissione quanto meno in una fascia virtuale e da cui non è possibile attingere per il ruolo e le supplenze. Ciò consentirebbe quanto meno l'ammissione in I fascia delle G.I.**

Il secondo in quanto escludendo tali soggetti dalle G.A.E. non si farebbe altro che criticizzare il loro precariato dopo avergli fatto perdere ben 15 anni di occasioni lavorative. Così facendo non si dà, certo, “*adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare*” e ci si porrebbe, quindi, in contrasto con la stessa ratio della norma del 2006.

Non accedendo alle superiori letture, non potrebbe che rimettersi la questione alla Corte costituzionale perché l'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106 che all'art. 9, commi 20 e 21 bis che ha proprio dettato il blocco dei nuovi inserimenti nelle GAE, sono costituzionalmente illegittimi perché non conformi agli artt. 3, 36, 51 e 97 nella parte in cui discrimina migliaia di insegnati per un madornale errore addebitabile proprio al Dicastero dell'Istruzione escludendo i diplomati magistrali e, invece, consentendo l'ammissione di altri.

**II. SULLA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E SUI POSTI DISPONIBILI. SULLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DELL'ART. 97 COST. SULLA ASSENZA DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA SEMPRE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE LA CHIUSURA DELLE GRADUATORIE SENZA LA COMPLETA COPERTURA DI TUTTI I POSTI DISPONIBILI. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI. INOPPORTUNITÀ. FALSA RAPPRESENTAZIONE E TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI. CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ.**

**SVIAMENTO DI POTERE. MANCATO CONSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.**

E' illegittimo chiudere una graduatoria senza dare la possibilità a soggetti già in possesso dei medesimi titoli di quelli ivi presenti di poter essere inseriti per un periodo considerevole di tempo.

Nella specie tale situazione è aggravata dalla circostanza che tali soggetti, come parte ricorrente, non è stata inserita in G.A.E., a suo tempo, esclusivamente per scelta, ora dichiarata illegittima, del Ministero.

**III. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, N.1, LETT. Q), CE E 149 N. 2 SECONDO TRATTINO, CE E DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.**

1. Nel caso di specie il comportamento dell'Amministrazione viola anche la normativa comunitaria considerando che impedire a parte ricorrente l'accesso in GAE *"sarebbe contrario all'apicale principio di libertà di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati comunitari, suscettibile di applicazione non irrilevante nel settore dell'istruzione tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli art. 3, n.1, lett. q), Ce e 149 n. 2 secondo trattino, Ce, (...) neppure essendo stata in alcun modo opposta (e, per vero, neppure prospettata) la non equipollenza delle competenze e degli standards formativi richiesti per l'accesso"* (Così Tar Aquila Sez. I, 22 dicembre 2010, n. 858).

Difatti secondo la C.G.E., *"qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadono nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale"* (v. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punti 32 e 33 nonché la giurisprudenza ivi richiamata ed è pacifico che il predetto precedente è applicabile anche al diritto all'insegnamento della ricorrente); il principio di non discriminazione vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga al medesimo risultato (v., in tal senso, sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann, Racc. pag. I-6303, punto 29).

Nel caso di specie i DD.MM. impugnati *"dev[ono] essere giudicat[i] indirettamente discriminator[i]"* (v., in tal senso, sentenze 30 novembre 2000, causa C-195/98, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Racc. pag. I-10497, punto 40, e Hartmann, cit., punto 30) tanto per la giurisprudenza nazionale quanto per quella comunitaria non possono essere applicati e devono essere disapplicati, in quanto discriminano i docenti italiani che hanno ottenuto (recte, nella specie, il mero riconoscimento) l'abilitazione dopo la chiusura delle GAE, favorendo altri docenti che abbiano acquisito in passato l'abilitazione o l'idoneità in uno degli Stati Europei e che abbiano richiesto e ottenuto dal MIUR (lo stesso si è verificato per la Provincia) il

riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della dir. 36/05 e del dlgs 206/2007.

**IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605, LETTERA C DELLA LEGGE 27/12/2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

La chiusura delle G.A.E. è in contrasto con la stessa Legge cui dà concreta attuazione tradendone gli stessi fini.

Infatti, all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27/12/2006, n. 296 dispone che "[...] *al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento...*". **Detto altrimenti, se lo scopo delle graduatorie ad esaurimento era quello di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato scolastico, questo scopo, con la chiusura delle stesse, è stato tradito.**

La G.A.E. provinciale, dalla quale si attinge per la nomina in ruolo (contratti a tempo indeterminato) e per l'attribuzione in via prioritaria delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, continua oggi ad essere accessibile al solo personale che abbia ottenuto il formale riconoscimento dell'abilitazione, idoneo ed in possesso di qualifica europea riconosciuta.

E' parimenti patente che il rimanerne definitivamente esclusi, per effetto della mancata riapertura delle stesse, significa non poter ambire alle immissioni in ruolo, ovvero restare precari.

\*\*\*\*

**SULLA DOMANDA PRINCIPALE DI ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI AMMISSIONE IN G.A.E. OLTRE AL RISARCIMENTO DANNI E SOLO SUBORDINATAMENTE CON LA FORMULA DEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECIFICA**

**1.1.** Si è già chiarito che attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 605, lett. c, della L.n. 296/06 e del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14, all'art. 14 commi 2 ter e 2 quater, si possa ottenere l'immediata ammissione in G.A.E. attraverso l'annullamento (recte disapplicazione), in parte qua, dei D.M. impugnati perché in contrasto con la norma stessa e con il riconosciuto valore abilitante del diploma magistrale.

Diversamente opinando non v'è dubbio che il Ministero sia gravemente responsabile di tale scellerata scelta che ha, non ci sembra di esagerare, segnato le vite di oltre 50.000 insegnanti. Si sono dovuti susseguire ricorsi su ricorsi e, crediamo debba esserci riconosciuto, una battaglia serrata di ADIDA e La Voce dei Giusti con il nostro patrocinio su questo tema per ottenere, per tutti e non solo per i nostri ricorrenti, quanto era evidente che fosse dovuto.

Nella specie, quei D.M. di ammissione in graduatorie permanenti e poi ad esaurimento e gli atti applicativi erano tutti illegittimi per aver escluso il titolo di diploma magistrale.

Parte ricorrente, quindi, come appare evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di chance in relazione al quale, ha senz'altro assolto l'onere probatorio consistente nell'aver dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno, inteso come vanificazione della concreta ed effettiva

occasione favorevole di conseguire un determinato bene. (Cass. Sez. Un. n. 1850/2009, Cass. n. 23846/2008, Cass. n. 21544/2008, Cass. n. 16877/2008, Cass. n. 21014/2007, Cass. n. 17176/2007, Cass. n. 14820/2007; Cass. n. 12243/2007).

Non v'è dubbio, allora, che ai sensi dell'art. 2058 c.c. può essere richiesto il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione in G.A.E., essendo pacifico, nella specie, che questa "sia in tutto o in parte possibile". Non si rinviene, infatti, alcuna ragione per ritenere che l'ammissione in G.A.E. non sia possibile considerato anche il fatto che più e più volte è stato proprio il M.I.U.R. a consentire di integrare le G.A.E.

- 3.2 Indicazione dei controinteressati:** tutti i soggetti inseriti in posizione utile nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Siracusa per la scuola primaria e dell'infanzia.
- 3.3 Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.pst.giustizia.it](http://www.pst.giustizia.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. **1198/2015**) nella sottosezione "*Consultazione pubblica dei Registri*", rintracciabile all'interno della ulteriore sottosezione "*Lombardia-Tribunale di Milano-Numero di Registro*".
- 3.4 La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal Presidente del Tribunale Civile di Milano, sezione lavoro, Dott. Piero Martello, con Decreto del 24/12/2015 (SCARICA).**
- 3.5 Testo integrale del ricorso (SCARICA).**